

REGOLAMENTO (CE) N. 1742/2005 DELLA COMMISSIONE**del 24 ottobre 2005****che modifica il regolamento (CE) n. 1164/2005 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall'organismo d'intervento polacco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1164/2005 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall'organismo d'intervento polacco. La gara scade il 26 ottobre 2005, ma i quantitativi messi a disposizione a norma di tale regolamento non sono stati interamente utilizzati.
- (2) Per garantire agli allevatori e all'industria dei mangimi un approvvigionamento a prezzi competitivi per l'intera durata della campagna 2005/2006, è opportuno continuare a rendere disponibili sul mercato dei cereali le scorte di granturco detenute dall'organismo d'intervento polacco.
- (3) Tenuto conto del fabbisogno prevedibile dei mercati in futuro e dei quantitativi di cui dispone l'organismo d'intervento polacco, la Polonia ha comunicato alla Commissione che il proprio organismo d'intervento ha inten-

zione di aumentare di 56 129 tonnellate il quantitativo posto in vendita. Vista la situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta della Polonia.

- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1164/2005.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1164/2005 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, il quantitativo di «99 068» tonnellate è sostituito dal quantitativo di «90 000» tonnellate;
- 2) all'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, la data del «26 ottobre 2005» è sostituita dalla data del «28 giugno 2006».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 188 del 20.7.2005, pag. 4.